

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 823

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZANIBELLI, ORLANDI e LA MALFA

*Presentata il 9 gennaio 1969*

### Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già da tempo l'opinione pubblica nazionale è stata interessata da una viva discussione su gli eventi politici del giugno e del luglio 1964 e sulle iniziative e misure che in relazione ad essi furono adottate nell'ambito degli organi dello Stato competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Di questi fatti e dei risultati degli accertamenti promossi dal Governo della Repubblica, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali, il Parlamento ha già avuto modo di occuparsi in questa e nella precedente legislatura.

Non vi è stata peraltro la possibilità di giungere in sede parlamentare ad un autonomo accertamento ed a una autonoma valutazione del comportamento della pubblica amministrazione, né si è finora indagato sulle possibili cause d'ordine legislativo o di ordinamento che possono aver originato o reso possibile iniziative o misure non corrispondenti ai principi generali in materia di ripartizione di responsabilità e competenze tra i vari organi dello Stato, conformemente al nostro ordinamento democratico.

D'altro canto, il perdurare di polemiche discussioni e l'esistenza di ombre e timori in materia così delicata, può avere riflessi negativi sul prestigio e sulla funzionalità di servizi essenziali alla sicurezza del paese e su i rapporti tra l'opinione pubblica e l'apparato militare e di sicurezza, che in un ordina-

mento democratico debbono basarsi sulla piena fiducia nella rispondenza di questo delicato strumento ai soli e permanenti interessi generali.

Per questi motivi, i gruppi parlamentari del centro-sinistra hanno preso l'iniziativa di promuovere per legge la costituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta che accerti e valuti le indicate iniziative e misure ed insieme formuli al Governo ed al Parlamento proposte per un eventuale riordinamento di organi e servizi nel settore della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e per una più aggiornata disciplina della materia della tutela del segreto.

A tal fine è ordinata la presente proposta di legge d'iniziativa parlamentare che si ha l'onore di presentare.

All'articolo 1 si determinano gli scopi della Commissione d'inchiesta.

All'articolo 2 si indicano i poteri della Commissione, in conformità a quanto disposto dalla Costituzione.

All'articolo 3 si stabilisce la composizione numerica della Commissione secondo un criterio che faccia salve insieme le esigenze rappresentative e le esigenze di spedita funzionalità.

All'articolo 4 si stabilisce che un rappresentante del Governo assisterà ai lavori della Commissione, al fine di assicurare un collegamento — in questa sede necessario — tra Commissione e Governo, anche in considera-

zione degli scopi legislativi assegnati tra gli altri alle indagini della Commissione stessa.

Con gli articoli 5 e 6 si adattano alla Commissione d'inchiesta — secondo un voto espresso dalla Commissione affari costituzionali — le norme del codice di procedura penale in materia di tutela del segreto, ad esse applicabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

Con l'articolo 7 si applicano ai lavori della Commissione d'inchiesta le stesse norme vigenti per la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa.

Con l'articolo 8 si attribuisce alla Commissione la facoltà di decidere quali degli atti dell'inchiesta o dei documenti da essa acquisiti debbano rimanere segreti: e ciò perché la Commissione, pur nel rispetto delle norme in materia di tutela del segreto, può legiti-

timamente acquisire notizie la cui singola divulgazione non sarebbe di per sé pregiudizievole agli interessi della sicurezza, ma che invece composte in un quadro unitario potrebbero, se divulgate, esser di nocimento a tali interessi.

La Commissione presenterà alle Camere la sua relazione entro tre mesi dalla sua costituzione: è questo il periodo di tempo che i presentatori giudicano sufficiente per una indagine completa e per soddisfare le esigenze di un rapido soddisfacimento degli obiettivi indicati.

I proponenti auspicano che con l'approvazione di questa proposta di legge si dia rapidamente al Parlamento uno strumento idoneo a soddisfare le giuste esigenze di conoscenza e controllo di una società democratica in materia che attiene alla sicurezza del paese e delle sue istituzioni repubblicane.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di:

a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

c) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

### ART. 2.

La Commissione d'inchiesta procederà alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

### ART. 3.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 5 senatori e di 5 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati.

Dagli stessi Presidenti delle due Camere di comune accordo sarà inoltre nominato il presidente della Commissione che ad ogni effetto farà parte della stessa.

La Commissione eleggerà nel suo seno due segretari.

### ART. 4.

Al fine di assicurare alla Commissione la acquisizione delle notizie e dei dati necessari

per gli accertamenti, gli esami e le proposte di cui all'articolo 1, un rappresentante del Governo sarà presente ai lavori della Commissione.

#### ART. 5.

Se la Commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale, il presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni al presidente della Commissione.

L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

#### ART. 6.

Spetta al presidente della Commissione garantire l'osservanza del divieto, previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale.

#### ART. 7.

I membri della Commissione d'inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

#### ART. 8.

Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'articolo 6 della presente legge, la Commissione stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti, non debba essere fatta menzione nella sua relazione o non debbano essere ad

essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato medesimo.

ART. 9.

La Commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento.

Entro tale data essa depositerà presso le Presidenze delle due Camere la propria relazione.

Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la Commissione, tramite il suo presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che comunicherà le eventuali osservazioni del Governo alla Commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva.

ART. 10.

Il Presidente della Camera dei Deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'accordo tra loro, destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione.

ART. 11.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno divise a metà tra la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.